

TESTO AUDIZIONE IN SENATO DEL 21/06/2017

Il MoVI, fondato da Luciano Tavazza, che con Mons. Nervo e Maria Eletta Martini, è uno dei padri del Volontariato moderno e della L. 266/91, si impegna per collegare e rappresentare il punto di vista di una parte del volontariato che rischia spesso di non essere sufficientemente ascoltata nonostante sia presente in maniera diffusa in tutti i territori partecipando attivamente alle trasformazioni in atto nel paese. Come MoVI, ci proponiamo di portare la voce del Volontariato delle piccole e medie associazioni che costituiscono l'80% delle realtà del paese e che sono, di fatto, poco rappresentate negli organismi nazionali.

ASPETTI POSITIVI

Riconosciamo l'utilità e l'importanza di un notevole lavoro di semplificazione e riordino di cui da anni si sentiva la necessità e che finalmente si realizza. Ci rendiamo conto della complessità della materia e leggiamo positivamente, nel complesso, il disegno di una legge unitaria.

In particolare sottolineiamo l'importanza e l'apprezzamento dei seguenti punti:

- a. Il riconoscimento delle forme associative di secondo e terzo livello a livello nazionale e del loro ruolo di supporto alle realtà di base, che svolgono di fatto da decenni. Il ruolo di monitoraggio e controllo affidato alle reti nazionali.
- b. Il riconoscimento della diversa identità del volontariato e l'obbligo assicurativo.
- c. La semplificazione del sistema dei controlli sui CSV, la definizione delle caratteristiche generali degli statuti dei CSV, il riordino del sistema di finanziamento dei CSV garantendo maggiore certezza e stabilità.
- d. La promozione del volontariato come attività riconosciuta istituzionalmente e il sistema dei crediti scolastici ed universitari.
- e. Il riordino del sistema delle convenzioni. La migliore definizione in ambito di raccolta fondi e la più chiara definizione in materia di erogazioni liberali.
- f. Il riordino delle previsioni di ordine fiscale, amministrativo e contabile con la semplificazione per gli enti più piccoli e con minore dimensione economica.
- g. La più chiara definizione delle esenzioni in materia di imposte e tributi locali.
- h. Il sistema di sanzioni e controlli.

ASPETTI PROBLEMATICI

1) “SULLA DEFINIZIONE ANALITICA DI COSA SI INTENDE PER “INTERESSE GENERALE” E DELLE TIPOLOGIE OPERATIVE DEGLI ENTI DEL TS) (art 5)

La riforma evidentemente ha scelto di definire e regolare in maniera chiara l'attività del TS inquadrabile nell'ambito della produzione di beni e servizi, piuttosto che valorizzare la dimensione partecipativa e democratica che è propria in particolare del volontariato.

La scelta di indicare analiticamente all'art. 5 le tipologie di impegno associativo che rientrano nella definizione di Terzo Settore (contrariamente alla L. 266/1991 che riconosceva la libertà di individuazione dei fini, sempre restando nei principi di solidarietà, democraticità e gratuità) crea il pericolo di lasciare fuori ambiti di azione di interesse generale importanti o nuovi rispetto alle tipologie tradizionali.

Proponiamo che queste indicazioni vengano indicate come “esemplificative” o che almeno si introduca uno spazio esplicito per gli enti che si occupano di “promozione della partecipazione civica”, “lotta alle mafie, all’economia illegale e alla corruzione”, “promozione dell’economia solidale e di stili di vita responsabili”

2) “SULL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUN (Registro Unico Nazionale)”

Organizzazioni nascenti, giovanili o che scelgono l’azione solidale senza necessariamente iscriversi ai pubblici registri sono del tutto escluse dall’ambito di applicazione della legge. Nella L. 266/1991 anche queste realtà erano riconosciute come organizzazioni di volontariato purché rispettassero le previsioni normative di gratuità, democraticità e solidarietà, ancorché decidessero di agire senza rapporti di convenzione con Enti pubblici e quindi senza l’obbligo di iscrizione ai pubblici registri.

A nostro avviso è errato subordinare il riconoscimento come ETS/OdV all’iscrizione al Registro Unico Nazionale. Si propone di utilizzare l’iscrizione al RUN come presupposto necessario e indispensabili per avere rapporti con gli Enti Pubblici e per accedere ai benefici fiscali, lasciando così i cittadini liberi di organizzarsi senza vincoli nell’ambito del volontariato e garantendo loro riconoscimento e il sostegno del sistema dei CSV, come già avveniva nella L. 266/1991.

3) “SUI SERVIZI RESI DAI CSV”

Pensiamo sia un errore stabilire che i Centri di Servizio per il Volontariato possano fornire servizi solo agli enti riconosciuti dal RUN. Come indicato al punto precedente, va riconosciuto il valore delle OdV che decidono di agire senza iscrizione ai pubblici registri e quindi anche i CSV devono sostenere questi enti, previa verifica della loro natura, come avviene anche adesso a norma della L. 266/1991. Peraltro, questa azione dei CSV potrebbe essere l’unico modo per accompagnare le realtà nascenti e meno formali verso un maggiore formalizzazione ed eventuale iscrizione al RUN.

Ci sembra inoltre insufficiente e generica la lettera del decreto (art 63-comma 1) laddove dice che i CSV offrono servizi “agli enti associati e non associati con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. Si potrebbe aprire un conflitto sull’interpretazione della espressione “con particolare riguardo”.

All'articolo 63-comma 1: sostituire le parole "e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato," con ". I servizi saranno rivolti prioritariamente alle ODV, anche non iscritte al RUN purché abbiano le caratteristiche per iscriversi".

4) "SUI RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI" ART. 17

Laddove correttamente si afferma al comma 3 che non sono ammissibili rimborsi spese forfettari, si introduce al comma 4 una nuova prassi, che riteniamo fuori dalla corrente norma generale in materia fiscale, consentendo l'autocertificazione delle spese sostenute senza presentazione di pezze d'appoggio, vanificando quanto previsto al comma precedente e utilizzando, a nostro parere in modo incongruo, il DPR 445/2000 che si limita all'autocertificazione degli stati di fatto.

Oltretutto si deresponsabilizza l'organizzazione di appartenenza, scaricando la responsabilità penale di eventuali false dichiarazioni sul volontario.

Riteniamo che i rimborsi spese ai volontari vadano consentiti solo in presenza di specifiche pezze d'appoggio.

Proponiamo di eliminare il comma 4 dell'Articolo 17.

5) "SULLA DISCIPLINA DELL'ONC E DEGLI OTC"

La disciplina degli organismi preposti alla programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio (artt. 64-65) è in palese contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega (art. 5, lettera f) laddove attribuisce sostanziali poteri di governo del sistema a un organismo di livello nazionale (peraltro non contemplato dalla stessa delega), sottraendoli alle autonomie regionali a cui invece la delega fa espresso riferimento.

Si altera così vistosamente l'equilibrio di poteri tra centro e periferia sancito dalla delega, traducendo in modo improprio l'esigenza, questa sì indicata dalla delega, di un coordinamento orizzontale tra gli organismi regionali e sovra regionali da costituire.

In luogo di tale necessario coordinamento si realizza invece uno svuotamento sostanziale di autonomia degli organismi regionali e sovra regionali, sottolineato peraltro dalla mancata attribuzione agli stessi di autonoma soggettività giuridica con correlata qualificazione di "uffici territoriali dell'ONC" e dalla mancanza di rappresentanza diretta degli enti locali: un rango cioè subalterno e gerarchicamente sotto ordinato all'organo nazionale.

Si potrebbe almeno, all'articolo 64-comma 5 lettera d): dopo le parole "nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del terzo settore," aggiungere " di concerto con gli OTC,"

Andrebbe però rivista complessivamente la materia per riequilibrare i poteri.

Ai fini del ripristino del corretto equilibrio di poteri tra ONC e OTC si rendono necessari i seguenti interventi correttivi:

all'art. 64, comma 2:

- ***Modificare la denominazione dell'ONC quale "Organismo Nazionale di Coordinamento" (e non di Controllo)***

all'art. 64, in relazione alle funzioni dell'ONC:

- ***esplicitazione in modo vincolante di funzioni di solo coordinamento e indirizzo generale dell'attività degli OTC;***
- ***eliminazione del potere di accreditamento dei Csv, mantenendo il potere di definizione di criteri generali e procedurali per l'accREDITAMENTO (art. 61, comma 2, 3, 4);***
- ***eliminazione del potere di definizione delle modalità operative degli OTC e di approvazione del regolamento degli stessi;***
- ***eliminazione del potere di assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv.***

all'art. 65, in relazione agli OTC:

- ***qualificazione degli stessi in termini di enti territoriali dotati di autonoma soggettività giuridica (e non più di uffici territoriali dell'ONC);***
- ***eliminazione dell'obbligo dell'OTC di conformarsi, nello svolgimento delle funzioni, alle direttive dell'ONC;***
- ***attribuzione del potere di accreditamento dei Csv;***
- ***attribuzione del potere di adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv.***

Mo.V.I. - Movimento di Volontariato Italiano

Via del Casaleto, 400 - 00151 Roma - Cod. Fisc: 97023390582

Email: segreteria@movinazionale.it - <http://www.volontariatoinrete.it>

Sede operativa: Via Garibaldi, 23 - 33038 s. Daniele del Friuli (UD) - Tel 0432.943002 - fax 0432.943911